



2 MAR. 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA - Presidente -

R.G.N. 21495/04

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Cron. 4950

Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -

Rep.

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Ud.24/01/07

Dott. Stefano MONACI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z. , domiciliata in ROMA presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall'avvocato ZAMPELLA

ARCANGELO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

- intimato -

avverso la sentenza n. 1807/04 della Corte d'Appello

di NAPOLI, depositata il 28/07/04 R.G.N. 4270/02;

2007 udita la relazione della causa svolta nella pubblica

328 udienza del 24/01/07 dal Consigliere Dott. Guido



VIDIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, l Z. chiedeva di insinuarsi al passivo del fallimento della s.n.c. l

(per l'importo di lire 73.499.428 per spettanze lavorative non percepite (a titolo di straordinario, mensilità aggiuntive, ferie).

Adduceva a tale riguardo che aveva lavorato alle dipendenze della società come impiegata dal 1 febbraio 1986 al 6 novembre 1995, data del licenziamento; che per sei giorni della settimana aveva osservato l'orario di lavoro dalle ore otto alle diciotto e solo il sabato dalle ore otto alle ore sedici; che a seguito di altra domanda era stata già ammessa al passivo per il maturato trattamento di fine rapporto, e che intendeva con la successiva domanda far valere i residui suoi crediti per il lavoro prestato alle dipendenze della società.

Giulio Vela

Dopo la costituzione in giudizio del curatore fallimentare, il Tribunale di Napoli dichiarava la domanda inammissibile e condannava la Z al pagamento delle spese di lite.

A seguito di impugnazione, la Corte d'appello di Napoli con sentenza del 28 maggio 2004 rigettava il gravame e compensava le spese.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale, premesso che la Z aveva proposto due insinuazioni passive, osservava poi che colui che

ha presentato domanda tardiva di ammissione al passivo avente attitudine per il suo contenuto a produrre giudicato - esplicito o implicito - non può poi sottrarsi allo specifico effetto della inammissibilità della seconda domanda di insinuazione tardiva. Nel caso di specie, rimarcava il giudice d'appello, l'ammontare della retribuzione era questione che si poneva come antecedente logico necessario ed imprescindibile del trattamento di fine rapporto sicchè non mancava l'interdipendenza tra le due insinuazioni al passivo, avente causa dall'identità del fatto costitutivo, rappresentato dal rapporto di lavoro nel suo concreto atteggiarsi, sicchè l'ammontare della retribuzione ipoteticamente maggiore ben poteva ritenersi rinunciato nel momento stesso della quantificazione in una certa misura del trattamento di fine rapporto.

Guido Valsecchi

Avverso tale sentenza Z propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Il Fallimento della s.n.c. E
non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso Z denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 101 della legge fallimentare, degli artt. 39 e 324 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente ed erronea motivazione su aspetti decisivi della

controversia. In particolare addebita alla sentenza impugnata di essere pervenuta alle sue conclusioni attraverso argomentazioni errate per avere ritenuto che la richiesta delle retribuzioni si configura come un antecedente logico necessario ed imprescindibile rispetto alla questione del trattamento di fine rapporto. Ed infatti, l'eventuale giudicato - sul formarsi del quale non si era fornito da parte del fallimento alcuna prova - non produceva alcun effetto preclusivo sull'azione per le spettanze lavorative, che si differenziava per il **petitum** e per la **causa petendi** dalla azione in precedenza spiegata da essa Z al fine di ottenere la corresponsione della indennità di fine rapporto.

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Giusto Valsecchi

Questa Corte di cassazione ha statuito che le cause derivanti da dichiarazioni tardive di credito, regolate dall'art. 101 legge fallimentare, non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verifica e di accertamento dei crediti, ma costituiscono normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma degli artt. 175 e ss. c.p.c., sicchè sono soggette, come tali, ai principi del rito ordinario, anche per quanto attiene alle modalità ed ai termini per la proposizione delle

impugnazioni (cfr. in tali sensi tra le altre :Cass. 21 aprile 1993 n. 4724).

Corollario di quanto ora detto è che lo stesso creditore può proporre una domanda tardiva per altri crediti che non siano stati comunque oggetto di precedenti giudizi, anche se fondati sul medesimo rapporto.

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto l'inammissibilità della domanda avanzata dalla Z sul presupposto che l'aver proposto domanda diretta alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto ed il passaggio in giudicato della decisione su tale domanda, impediscano la proposizione con una istanza tardiva di altre domande basate su diverso titolo.

Ma al di là della assorbente considerazione che nel caso di specie non risultano provati gli elementi attestanti il passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto l'indennità di fine rapporto, nessun ostacolo si pone all'ingresso della ulteriore domanda spiegata dallo Z nella presente controversia, per fondarsi quest'ultima su di un diverso titolo e per avere un diverso oggetto. Più specificamente mentre con la prima domanda la lavoratrice ha chiesto il t.f.r., nella successiva domanda, sulla quale si è instaurata la presente controversia, ha rivendicato l'ammissione al passivo per crediti diversi (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), sicchè è agevole

Giulio Vasta

riscontrare una assoluta diversità nei due giudizi sia del **petitum** che della **causa petendi**. A tale riguardo va ribadito che si è in presenza di una domanda nuova quando la stessa è fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto - come è dato riscontrare nella presente fattispecie - oggetto sostanziale dell'azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza.

Per concludere un giudicato, pur intervenuto tra le stesse parti, non può avere alcuna rilevanza preclusiva di una nuova e diversa domanda giudiziaria.

Guido Nello

Ne consegue che la sentenza del giudice d'appello per non avere fatto corretta applicazione degli enunciati principi va cassata.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, che procederà all'esame ulteriore della controversia in ragione di quanto in precedenza statuito.

Al giudice di rinvio vanno rimesse anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2007.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Guido V. de

IL PRESIDENTE

Luca Be

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria

Anna Faiselle

oggi,

2 MAR 2007



IL CANCELLIERE

Anna Faiselle

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533